

Delibera n° 963

Estratto del processo verbale della seduta del
23 giugno 2023

oggetto:

BANDO “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELLE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI (PPL) A BASE DI CARNE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI DA 32 A 39 DELLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 24 (LEGGE DI STABILITÀ 2022)”. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	assente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022) e in particolare l'articolo 3, commi da 32 a 39, con il quale la Regione, al fine di valorizzare le tradizioni produttive e gastronomiche locali nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla normativa comunitaria in materia di sicurezza e igiene dei prodotti alimentari, sostiene le piccole produzioni locali (PPL) attraverso la concessione di contributi agli imprenditori agricoli che svolgono o intendono svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 196 (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne);

Atteso che l'articolo 3, comma 33, della legge regionale n. 24/2021 autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a sostegno dei costi per la realizzazione delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dei piani di campionamento, per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti, nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti;

Atteso che l'articolo 3, comma 35, della legge regionale n. 24/2021 dispone che i predetti contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Ritenuto che la natura dei contributi vada esclusivamente ricondotta al regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013;

Atteso che l'articolo 3, comma 36, della legge regionale n. 24/2021 dispone che all'attuazione degli interventi di cui al comma 32 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di appositi bandi; in deroga all'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti;

Preso atto che l'articolo 8, comma 1, lettera c) legge regionale 20 luglio 2022, n. 10 (Legge regionale di semplificazione per l'anno 2022. Modifiche alla legge regionale 7/2000) ha abrogato il comma 3, dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 e che la stessa legge regionale 10/2022, con l'articolo 1, comma 1, lettera a), ha modificato l'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000 consentendo di predeterminare i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi anche con bando, qualora non siano già previsti dalla legge;

Atteso che le risorse a disposizione per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 33, della legge regionale n. 24/2021, ammontano a euro 90.000 suddivise fra spese per investimenti (capitolo n. 12151) e spese correnti (capitolo n. 12051);

Visto lo schema di bando riferito all'anno 2023 predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche in applicazione del disposto della succitata norma approvato che riprende lo schema già approvato dalla Giunta regionale con

delibera del 15 luglio 2022, n. 1060 per la concessione di contributi per il sostegno delle piccole produzioni locali a base di carne, in attuazione dell'art 3, commi da 32 a 39 della legge regionale n. 24/2021;

Viste le modifiche introdotte nella proposta di schema di bando riferito all'anno 2023 e, in particolare, quelle relative all'introduzione di un'ulteriore criterio di priorità attribuibile alle imprese che non sono beneficiarie del contributo previsto dal bando approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060;

Rilevato che il termine per la conclusione del procedimento per la concessione dei contributi oggetto del bando è pari a novanta giorni, di cui sessanta giorni per l'approvazione della graduatoria e trenta giorni per la concessione del contributo;

Ritenuto pertanto di approvare il testo del bando "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), secondo bando", predisposto dalla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamato lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il bando "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), secondo bando" di cui all'allegato della presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

BANDO

Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), secondo bando.

art. 1 oggetto e finalità

art. 2 regime di aiuto

art. 3 definizioni

art. 4 dotazione finanziaria

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

art. 6 spese ammissibili di natura corrente

art. 7 spese ammissibili per investimenti

art. 8 spese non ammissibili

art. 9 domande di contributo

art. 10 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo

art. 11 criteri di priorità

art. 12 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

art. 13 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

art. 14 vincoli di destinazione

art. 15 divieto di cumulo degli aiuti

art. 16 rinvio

Allegato A - Modello di domanda

Allegato B - Modulo «*de minimis*»

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente bando stabilisce, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), i criteri e le modalità per la concessione di contributi per svolgere attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2021, n. 0196/Pres. (Regolamento per la disciplina e l'esercizio delle piccole produzioni locali di prodotti a base di carne), di seguito "Regolamento".

art. 2 regime di aiuto

1. I contributi disciplinati dal presente bando sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che esercita un'attività economica secondo la definizione contenuta nell'allegato I al regolamento (UE) 702/2014;
- b) microimpresa, piccola e media impresa: impresa in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;
- c) piccole produzioni locali a base di carne, di seguito PPL: le attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita di piccoli quantitativi di prodotti a base di carne, realizzate secondo i criteri e le modalità stabiliti dal "Regolamento";
- d) fascicolo aziendale: fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173).

art. 4 dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del bando è pari a euro 90.000, ripartita in euro 5.000 per spese correnti ed euro 85.000 per spese per investimenti per l'anno 2023.

art. 5 soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono richiedere i contributi disciplinati dal presente bando le imprese che hanno presentato o intendono presentare all'Azienda sanitaria competente l'istanza di registrazione di cui al regolamento CE/852/2004 o l'istanza di riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL rispettivamente in ambito locale ovvero in ambito nazionale o comunitario.
2. Possono altresì richiedere i contributi disciplinati dal presente bando le imprese che già svolgono le attività di PPL e che hanno ottenuto la conferma della registrazione di cui al regolamento CE/852/2004 ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del "Regolamento", ovvero che hanno presentato l'istanza di riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del "Regolamento".
3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) essere microimprese, piccole o medie imprese iscritte nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);
 - b) aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale;
 - c) condurre l'azienda nella quale si intende realizzare gli interventi, con sede operativa situata in Friuli Venezia Giulia.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa.

art. 6 spese ammissibili di natura corrente

1. Sono ammissibili le spese per le analisi di laboratorio da realizzare, presso strutture con metodica accreditata, nell'ambito dei piani di campionamento modulati per le PPL dal "Regolamento".
2. Le spese per le analisi di laboratorio sono considerate ammissibili nel limite di euro 60,00 per singolo campionamento, fino all'importo massimo complessivo di euro 360,00.

art. 7 spese ammissibili per investimenti

1. In conformità ai requisiti previsti dal "Regolamento", sono ritenute ammissibili le seguenti spese per l'acquisto di attrezzature per la lavorazione, la conservazione e il trasporto dei prodotti nonché per l'adeguamento dei locali destinati alla lavorazione, maturazione e vendita dei prodotti:
 - a) con riguardo ai locali di lavorazione:

- 1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti e porte;
 - 2) acquisto e posa in opera di impianti a sifone di raccolta delle acque di lavaggio, per evitare l'ingresso infestanti e odori anomali;
 - 3) acquisto e posa in opera di lavabi conformi a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f) del "Regolamento";
 - 4) acquisto di superfici di lavoro;
 - 5) acquisto di macchinari e attrezzature per la lavorazione dei prodotti;
 - 6) acquisto di attrezzature per la sterilizzazione dei coltelli;
 - 7) acquisto e posa in opera di protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;
 - 8) acquisto di armadi;
 - 9) acquisto e posa in opera di impianti per il convogliamento o allontanamento di fumi, vapori e simili;
 - 10) acquisto di contenitori con coperchio;
 - 11) acquisto e posa in opera di attrezzature frigorifere;
- b) con riguardo ai locali di maturazione:
- 1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti, soffitti, coperture e infissi;
 - 2) acquisto e posa in opera di protezioni contro la contaminazione e l'ingresso di animali infestanti;
 - 3) acquisto e posa in opera di ghiaia nei locali di stagionatura, se in terra battuta;
- c) con riguardo ai locali di vendita:
- 1) acquisto e posa in opera di pavimenti, pareti e soffitti;
 - 2) acquisto e posa in opera di lavabi conformi a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c) del "Regolamento";
 - 3) acquisto e posa in opera di attrezzature frigorifere;
 - 4) acquisto e posa in opera di protezioni alle finestre contro insetti e altri animali nocivi;
 - 5) acquisto di attrezzature per la vendita dei prodotti;
- d) acquisto di contenitori conformi a quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5 del "Regolamento".
2. Sono considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo.
 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente a livello nazionale.
 4. In caso di produttori primari che svolgono attività di produzione, lavorazione, preparazione e vendita delle PPL in forma associata, sono ammissibili le sole spese riferite alle attività direttamente svolte dall'impresa che richiede il contributo.
 5. Le spese per l'adeguamento dei locali sono ammissibili limitatamente agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia).
 6. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

art. 8 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le spese relative a:
 - a) analisi realizzate al di fuori dei piani di campionamento;
 - b) acquisto di materiali di consumo;
 - c) acquisti di materiale e attrezzature usate;
 - d) lavori eseguiti in economia;
 - e) lavori non riconducibili alla manutenzione ordinaria di cui all'articolo 7, comma 5;
 - f) operazioni di *leasing*;
 - g) oneri accessori quali, a titolo esemplificativo, interessi passivi e spese bancarie o postali;
 - h) ogni altra spesa diversa da quelle elencate negli articoli 6 e 7.

art. 9 domande di contributo

1. Le domande di contributo sono presentate, a pena di irricevibilità, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo; in caso di più domande del medesimo richiedente è considerata ammissibile solo quella di data posteriore qualora pervenuta entro il termine di cui al comma 1.
3. Le domande vanno presentate al Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, di seguito Servizio, esclusivamente mediante:
 - a) posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it riportando nell'oggetto la dicitura "Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2023";
 - b) raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, via C.G. Sabbadini n. 31, 33100, Udine (UD)", riportando sulla busta chiusa la dicitura "Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2023";
 - c) consegna a mano al protocollo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, riportando sulla busta chiusa la dicitura "Servizio valorizzazione qualità delle produzioni - Richiesta contributo Piccole Produzioni Locali 2023".
4. La domanda è predisposta sulla base del modello di cui all'Allegato A del presente bando, è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente ed è corredata della seguente documentazione:
 - a) con riferimento alle spese di investimento, breve relazione descrittiva degli interventi, comprensiva del quadro riepilogativo delle spese previste e della planimetria dei locali catastalmente individuati;
 - b) con riferimento alle spese di investimento, preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati al richiedente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
 - c) fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda;
 - d) dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del presente bando;
 - e) comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente secondo il modello di cui all'Allegato C del presente bando.

art. 10 entità della spesa ammissibile e intensità del contributo

1. La spesa ammissibile deve essere compresa fra euro 1.000 ed euro 15.000.
2. L'intensità del contributo è pari all'80% della spesa ammessa a contributo.

art. 11 criteri di priorità

1. La selezione delle domande ammissibili a contributo e la formazione della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3 sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) avvio dell'attività di PPL, riconosciuto dall'Azienda sanitaria competente:
 - 1) impresa che intende avviare l'attività: 10 punti;
 - 2) impresa che ha avviato l'attività nel periodo compreso fra il 2021 e la data di presentazione della domanda per il contributo di cui al presente bando: 15 punti;
 - 3) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2016 e il 2020: 20 punti;
 - 4) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2011 e il 2015: 30 punti.
 - b) destinazione potenziale delle produzioni:
 - 1) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito nazionale e comunitario: 20 punti;
 - 2) imprese di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 15 punti;

- 3) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 che hanno presentato istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 10 punti;
 - c) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2018/348, del 30 maggio 2018, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Biologico): 5 punti;
 - d) impresa con concessione del marchio AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002: 5 punti;
 - e) impresa che aderisce ad altri marchi collettivi territoriali che riconoscono il valore aggiunto della territorialità delle produzioni e della sostenibilità aziendale: 4 punti;
 - f) impresa che non è beneficiaria del contributo previsto dal bando approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060 "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)": 50 punti.
2. A parità di punteggio, si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.
 3. Qualora, in applicazione del comma 2, risulti ancora parità di punteggio, le domande di contributo vengono ordinate secondo la data di presentazione.

art. 12 procedure per l'istruttoria delle domande e la concessione del contributo

1. I contributi di cui al presente bando sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 comma 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in applicazione dei criteri di priorità individuati dall'articolo 11.
2. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
 - a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
 - b) verifica la completezza della domanda e della documentazione allegata;
 - c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei richiedenti;
 - d) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), legge regionale 7/2000;
 - e) verifica l'ammissibilità delle spese e determina la spesa ammessa a contributo, riducendo ove necessario l'importo delle spese che non rispettano i limiti di cui all'articolo 10, comma 1;
 - f) verifica la congruità delle spese rispetto ai requisiti e alle disposizioni del "Regolamento" per l'esercizio delle PPL di prodotti a base di carne;
 - g) determina l'ammontare del contributo applicando, alla spesa ammessa, la percentuale di cui all'articolo 10, comma 2;
 - h) comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990;
 - i) predispose la graduatoria applicando i criteri di priorità secondo quanto previsto all'articolo 11;
 - j) approva la graduatoria delle domande ammesse a contributo, con l'entità del contributo spettante a ciascun beneficiario.
3. La graduatoria è approvata con decreto del Direttore del Servizio ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. I contributi sono concessi con decreto del Direttore di Servizio fino ad esaurimento delle risorse disponibili entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria ai sensi del comma 3 ovvero a seguito della disponibilità di risorse aggiuntive rispetto alla dotazione finanziaria di cui all'articolo 4.
5. Il decreto di concessione determina le modalità e il termine per la presentazione della rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente bando e dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000.

art. 13 rendicontazione delle spese ed erogazione dei contributi

1. I beneficiari devono rendicontare l'intero importo della spesa ammessa a contributo. La rendicontazione può avvenire solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento di cui al regolamento CE/853/2004 o dell'avvenuta registrazione di cui al regolamento CE/852/2004.
2. Le fatture e i documenti equivalenti devono essere intestati al beneficiario e i pagamenti devono essere effettuati dal conto corrente del soggetto beneficiario con modalità tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in contanti.
3. In caso di acquisto e posa in opera di impianti, va allegata la dichiarazione di conformità della ditta fornitrice.
4. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato, su richiesta motivata del beneficiario, per il periodo massimo di sei mesi. La proroga è concessa con decreto del Direttore del Servizio entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il contributo è erogato, nel limite dell'80% della spesa rendicontata, con decreto del Direttore del Servizio entro sessanta giorni dal ricevimento della rendicontazione. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al limite minimo ammissibile ai sensi dell'articolo 10, la concessione del contributo è revocata.

art. 14 vincoli di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000, il beneficiario ha l'obbligo di mantenere per tre anni, dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:
 - a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
 - b) la sede o l'unità operativa sul territorio regionale.
2. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.
3. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

art. 15 divieto di cumulo degli aiuti

1. I contributi disciplinati dal presente bando non possono essere cumulati con altri aiuti, ivi compresi quelli concessi a titolo di *de minimis*, in relazione alle stesse spese ammissibili.

art. 16 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e della legge regionale 7/2000.

Allegato A al Bando – Modello di domanda

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e
ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle produzioni

via Sabbadini, 31
33100 UDINE
qualita@certregione.fvg.it

Domanda per la concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (prov. ____)
il giorno ____ / ____ / ____ e residente in _____ n. ____
del Comune di _____ (prov. ____), C. F.

in qualità di
titolare / legale rappresentante dell'impresa _____
con sede legale in _____ n.
_____ del Comune di _____ (prov. ____), C.F./P.IVA

contattabile ai seguenti recapiti:

telefono fisso: _____, telefono cellulare: _____,
e-mail: _____, PEC:

CHIEDE

la concessione di un contributo per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), per le seguenti spese:

Descrizione	Spesa (€)	Contributo richiesto (80% della spesa)
Spese di natura corrente (analisi)		
Spese per investimenti (come da allegati)		
Totale		

DICHIARA,

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del richiamato DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

- di trovarsi in una delle seguenti condizioni rispetto a quanto stabilito dai seguenti articoli del bando (barrare una delle caselle):

- **Allegato A al Bando** – Modello di domanda

Articolo 5, comma 1

- impresa che ha presentato all'Azienda sanitaria competente istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004 per svolgere attività di PPL.
- impresa che intende presentare all'Azienda sanitaria competente istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004 per svolgere attività di PPL, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che il pagamento avverrà solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi del regolamento CE/852/2004.
- impresa che ha presentato all'Azienda sanitaria competente istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL.
- impresa che intende presentare all'Azienda sanitaria competente istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004 per svolgere attività di PPL, a tal fine dichiara di essere a conoscenza che il pagamento avverrà solo a seguito dell'avvenuto riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004.

Articolo 5, comma 2

- impresa che già svolge le attività di PPL e che ha ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, di cui all'articolo 13, comma 2 del "Regolamento".
- impresa che già svolge le attività di PPL e che ha presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, di cui all'articolo 13, comma 1 del "Regolamento".
- di essere una microimpresa, piccola o media impresa iscritta nel registro delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) di _____;
- di aver costituito e aggiornato il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
- di condurre l'azienda nella quale intende realizzare gli interventi, con sede operativa situata in Friuli Venezia Giulia;
- ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del bando, di aderire al marchio collettivo: _____;

- di non aver richiesto o beneficiato di altri aiuti pubblici a sostegno degli stessi costi ritenuti ammissibili.

RICHIEDE

- l'attribuzione dei seguenti criteri di priorità di cui all'articolo 11 del bando (barrare solo le caselle pertinenti alle caratteristiche dell'impresa):

a) avvio dell'attività di PPL, riconosciuto dall'Azienda sanitaria competente:

Allegato A al Bando – Modello di domanda

- 1) impresa che intende avviare l'attività: 10 punti;
 - 2) impresa che ha avviato l'attività nel periodo compreso fra il 2021 e la data di presentazione della domanda per il contributo di cui al presente bando: 15 punti;
 - 3) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2016 e il 2020: 20 punti;
 - 4) impresa che ha avviato l'attività negli anni compresi fra il 2011 e il 2015: 30 punti.
- b) destinazione potenziale delle produzioni:
- 1) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 e di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno presentato istanza di riconoscimento ai sensi del regolamento CE/853/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito nazionale e comunitario: 20 punti;
 - 2) imprese di cui all'articolo 5, comma 2 che hanno ottenuto la conferma della registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 15 punti;
 - 3) imprese di cui all'articolo 5, comma 1 che hanno presentato istanza di registrazione ai sensi del regolamento CE/852/2004, al fine di commercializzare i prodotti PPL in ambito locale: 10 punti;
- c) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) n. 2018/348, del 30 maggio 2018, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (Biologico): 5 punti;
- d) impresa con concessione del marchio AQUA (Agricoltura, Qualità, Ambiente), istituito dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la legge regionale n. 21/2002: 5 punti;
- e) impresa che aderisce ad altri marchi collettivi territoriali che riconoscono il valore aggiunto della territorialità delle produzioni e della sostenibilità aziendale: 4 punti;
- f) impresa che non è beneficiaria del contributo previsto dal bando approvato con delibera della Giunta regionale 15 luglio 2022, n. 1060 "Concessione di contributi per il sostegno delle Piccole produzioni locali (PPL) a base di carne, in attuazione dell'articolo 3, commi da 32 a 39, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022)": 50 punti.

ALLEGA

(articolo 9, comma 4 del bando)

- per le spese di investimento, breve relazione descrittiva degli interventi comprensiva del quadro riepilogativo delle spese previste e della planimetria dei locali catastalmente individuati;
- per le spese di investimento, preventivi di spesa su carta intestata del fornitore, intestati al richiedente e in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che sottoscrive la domanda;
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in *de minimis*, redatta secondo il modello di cui all'Allegato B del bando;
- comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente redatta secondo il modello di cui all'Allegato C del bando.

– **Allegato A al Bando** – Modello di domanda

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa sul trattamento dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disponibile nella pagina del sito internet istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia dedicata all'argomento in oggetto, autorizza l'Ufficio competente a trattare i dati personali esclusivamente nell'ambito del procedimento.

IL DICHIARANTE

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

_____ , _____ / ____ / _____

 (luogo e data) (firma)

Breve relazione descrittiva degli interventi

Data prevista per completare gli investimenti: ____ / ____ / ____

Quadro riepilogativo delle spese per investimenti

	Descrizione spesa	Ditta fornitrice	Imponibile (€)	I.V.A. (€)
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				
8)				
9)				
10)				
			Totale	

Riferimenti catastali dei locali:

Planimetria dei locali: _____ (indicare il numero di planimetrie allegate)

Preventivi di spesa: _____ (indicare il numero dei preventivi allegati)

Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la concessione di aiuti in «de minimis»

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dalla **legge regionale n. 24/2021**

Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
Legge di Stabilità 2022	Articolo 3, commi da 32 a 39	n. SO 47 del 31 dicembre 2021

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013),

Nel rispetto di quanto previsto dai seguenti Regolamenti della Commissione:

- Regolamento n. 1407/2013 «de minimis» generale
- Regolamento n. 1408/2013 «de minimis» nel settore agricolo
- Regolamento n. 717/2014 «de minimis» nel settore pesca
- Regolamento n. 360/2012 «de minimis» SIEG

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (allegato I)**;

CONSAPEVOLE delle **responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

- Che **l'impresa non è controllata né controlla**, direttamente o indirettamente¹, altre imprese.
- Che **l'impresa controlla**, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

- Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia:
(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. A)

Sezione B - Rispetto del massimale

1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il _____ e termina il _____;

2)

- 2.1** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **non è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda;**
- 2.2** - Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, **è incorsa in fusioni, acquisizioni, scissioni, trasferimenti di ramo d'azienda** e gli aiuti in regime «*de minimis*» ricevuti dalle imprese coinvolte nelle predette vicende e diventati riferibili all'impresa richiedente a seguito di dette vicende sono i seguenti:

(Aggiungere righe se necessario)

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto ²	Vicenda intercorsa ³	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata ⁴
1					
2					
3					

3) Che l'impresa rappresentata, nell'esercizio finanziario precedente a quello corrente, ha fruito dei seguenti aiuti cd. automatici o semi-automatici⁵ oppure ha indicato nella dichiarazione fiscale le seguenti agevolazioni, in regime «*de minimis*»⁶, di cui va tenuto conto ai fini della determinazione del massimale disponibile:

(Aggiungere righe se necessario)

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale ⁷	Importo dell'aiuto « <i>de minimis</i> »
1				
2				
3				

² Indicare il codice identificativo dell'aiuto rilasciato dal registro RNA (RNA-COR), dal registro SIAN (SIAN-COR) o il codice rilasciato dal sistema SIPA che si trovano riportati nel decreto di concessione dell'aiuto «*de minimis*» indicato in tabella.

³ Indicare la vicenda intercorsa, vale a dire fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda.

⁴ Per l'importo da indicare si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B).

⁵ Per il concetto di "aiuti automatici" e di "aiuti semi-automatici", ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (Sez. B)

⁶ Nella tabella vanno indicati solamente gli aiuti automatici e semi-automatici fruiti in regime «*de minimis*». Anche nel caso specifico delle agevolazioni fiscali vanno indicate, tra tutte quelle presenti nella dichiarazione fiscale, solo le agevolazioni fiscali che sono state fruito in regime «*de minimis*».

⁷ Indicare l'anno di fruizione per gli aiuti cd. semi-automatici. Nel caso di aiuti cd. automatici ricevuti in regime «*de minimis*» nella forma dell'agevolazione fiscale andrà, invece, indicato l'anno della relativa dichiarazione.

Sezione C – settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata **opera solo nei settori economici ammissibili** al finanziamento;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche in settori economici esclusi**, tuttavia **dispone di un sistema** adeguato di **separazione delle attività** o **distinzione dei costi**;
- Che l'impresa rappresentata **opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi»**, tuttavia **dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività** o **distinzione dei costi**.

DICHIARA, inoltre

di aver preso visione e di accettare l'informativa sulla Privacy resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection regulation) riportata in calce al presente modulo.

Località e data

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento d'identità del dichiarante all'ufficio competente.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

La presente comunicazione assolve all'obbligo di informazione previsto dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito regolamento) in relazione ad eventuali dati personali forniti direttamente o dalle persone eventualmente autorizzate relativamente al procedimento per cui tali dati sono raccolti.

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento s'intende per:

- **dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Nome e dato di contatto del titolare del trattamento	Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 TRIESTE Tel. +39 040 3773710; e-mail: presidente@regione.fvg.it ; PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati	Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste. e-mail: privacy@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it

Allegato B - Modulo «de minimis»

Dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati personali	SOCIETA' INSIEL S.p.A. via S. Francesco d'Assisi 43 34133 Trieste tel. + 39.040.3737.111; fax + 39.040.3737.333 e-mail: responsabile.trattamento@insiel.it
Finalità e obbligatorietà del Trattamento	I dati personali richiesti sono necessari per gli adempimenti previsti nel procedimento amministrativo disciplinato dalla legge e dal regolamento attuativo. In caso di mancata indicazione dei dati richiesti, non è possibile avviare il procedimento qualora tali dati siano essenziali allo svolgimento dell'istruttoria
Modalità di trattamento	Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto delle misure di sicurezza adeguate al rischio. In particolare, le misure di sicurezza adottate sono volte ad impedire l'accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei dati personali
Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali	I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per adempiere agli obblighi derivanti dall'istituzione di Registri nazionali, per lo svolgimento di attività di segnalazione e controllo ovvero a soggetti indicati dalla normativa o dalle procedure di settore
Periodo di conservazione dei dati personali	I dati personali sono conservati per la durata di 15 anni dal passaggio dei medesimi all'archivio di deposito, salvo quanto diversamente espresso dalla normativa di settore
Diritti Fondamentali dell'interessato e possibilità di esercitarli	Gli interessati al trattamento di dati personali possono esercitare: il diritto all' accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti, senza ingiustificato ritardo, la rettifica o l'integrazione di dati inesatti o incompleti; il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; il diritto alla limitazione del trattamento , esercitabile quando ricorre una delle seguenti ipotesi (articolo 18, paragrafo 1 del regolamento): l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al Titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; benché il Titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato

La presente informativa è emanata in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003, trova applicazione dal 25 maggio 2018 e sostituisce ogni altra informativa o disposizione sul trattamento dei dati personali relativi alla procedura.

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

Alla
**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA**

Direzione centrale risorse agroalimentari,
forestali e ittiche
Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni
via Sabbadini, 31
33100 UDINE
qualita@certregione.fvg.it

Oggetto: Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche/contributi ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010

Il/La sottoscritto/a _____,
nato/a a _____
(prov. ____) il giorno ____/____/____ e residente in
_____ n. ____ del Comune di
_____ (prov. ____), C. F.
_____,
in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa
_____, con sede legale in
_____ n. ____ del
Comune di _____ (prov. ____), C.F./P.IVA
_____.

in riferimento al contributo PPL carni per l'anno 2022, al fine di assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010,

COMUNICA

di avere attivato / dell'esistenza di un conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al contributo;

che le persone delegate ad operare sul suddetto conto sono:

_____, C.F. _____
_____, C.F. _____
_____, C.F. _____

che i dati identificativi del conto corrente sono:

- CODICE IBAN:

PAESE	COD.	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO CORRENTE

Allegato C - Comunicazione di attivazione/esistenza di conto corrente

- Banca / Poste

Istituto _____, Agenzia _____

Indirizzo _____

- Intestatario del conto

CODICE FISCALE

PARTITA I.V.A.

Si allega copia documento di identità

Data ____ / ____ / ____

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa

(firma)

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO «DE MINIMIS»

Con l'art. 52 della Legge 234/2012 è stato istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato - **RNA** - al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale nella materia di aiuti di Stato relativa ai settori diversi da quello agricolo, forestale, delle zone rurali, della pesca e dell'acquacoltura. Tra il RNA e i sistemi informativi dei predetti settori specifici di aiuti (SIAN e SIPA), nonché il Registro delle Imprese, esiste un sistema di interoperabilità ed integrazione.

Il RNA opera dal 12 agosto 2017. Da tale data tutte le Amministrazioni che concedono o gestiscono misure di aiuto, siano esse in «*de minimis*», in esenzione o notificate, sono tenute a registrarle nel RNA unitamente agli aiuti individuali prima della concessione degli stessi⁸.

Come previsto dagli stessi Regolamenti «*de minimis*»⁹, quando un registro centrale, come il RNA, copre un periodo di tre esercizi finanziari, non è più necessaria una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Le Amministrazioni, infatti, acquisiscono tale informazione dal RNA al momento della registrazione dell'aiuto «*de minimis*», che viene effettuata prima della concessione che è il momento determinante il diritto all'agevolazione per il soggetto beneficiario.

Conseguentemente, dal 13 agosto 2020 il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» non è più tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Dato, però, che ai fini dell'applicazione dei Regolamenti «*de minimis*»², le Amministrazioni sono tenute a verificare – prima di procedere alla concessione dell'aiuto «*de minimis*» - una serie di informazioni che non sono contenute nel RNA o che vi sono contenute solo parzialmente, **il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto rimane tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti dette informazioni.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (triennio di riferimento), **non vengano superati i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento. Un'impresa, infatti, può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento. Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, con eventuale riduzione dell'importo dell'aiuto concesso, l'Amministrazione terrà in considerazione l'importo inferiore effettivamente ricevuto, a condizione che detto importo sia stato registrato nel RNA. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo e la relativa registrazione in RNA, verrà considerato solo l'importo concesso.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *“le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria”*. Ne consegue che, nel calcolo del massimale disponibile dell'impresa candidata a ricevere un aiuto «*de minimis*», si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le**

⁸ Le registrazioni vengono effettuate ai sensi del Decreto 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni).

⁹ Reg. n. 1407/2013 (generale); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo), Reg. n. 717/ 2014 (pesca); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

imprese, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all' "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;*
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;*
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;*
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.*

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende l'**anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda: quali agevolazioni indicare?

Il Regolamento «*de minimis*» n. 1407/2013 detta specifiche prescrizioni in merito al conteggio degli aiuti «*de minimis*» in caso di fusioni, acquisizioni, scissioni e trasferimenti di rami d'azienda. Per tale ragione, le informazioni connesse alle predette vicende vengono acquisite dall'Amministrazione preposta mediante dichiarazione dell'impresa richiedente in quanto non ricavabili dal RNA.

Nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno, pertanto, indicati gli aiuti già registrati in RNA/SIAN/SIPA che, a seguito di una fusione, acquisizione, scissione o trasferimento di ramo d'azienda, sono diventati aiuti «*de minimis*» da computare o da non più computare nel massimale della richiedente. Gli aiuti già registrati sono visionabili accedendo alla "Sezione trasparenza" disponibile ai seguenti link:

- RNA: https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza
- SIAN e SIPA: <https://www.sian.it/GestioneTrasparenza>

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art. 3(8) del Reg 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

Conseguentemente la tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrà compilata inserendo il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2020 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2021, dovrà nuovamente dichiarare gli aiuti ricevuti dalle imprese A e B (100.000€) che l'Amministrazione procedente sommerà agli aiuti «*de minimis*» registrati nel RNA a nome dell'impresa (A+B), nel nostro esempio i 70.000€ ricevuti nel 2020. Nel 2021, quindi, l'impresa (A+B) risulterà aver ricevuto, complessivamente, 170.000€ e potrà ottenere un nuovo «*de minimis*» di importo pari o inferiore a 30.000€ (200.000€-170.000€).

La tabella di cui al punto 2.2 del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue sia nell'anno 2020 che nell'anno 2021:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A+B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	fusione	80.000€
2	Impresa B	CF impresa B	xxxxx	fusione	20.000€

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art. 3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Pertanto nella tabella di cui al punto 2.2 del modulo vanno indicati gli aiuti «*de minimis*» che l'impresa rappresentata - che origina da un'operazione di scissione - ha "ereditato" in quanto ha acquisito le attività che hanno beneficiato dell'aiuto in questione a suo tempo concesso all'impresa originaria. In alternativa, se tale calcolo non è possibile, va indicato il valore dell'aiuto in proporzione al valore del capitale investito.

Esempio 1:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019 per l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C. L'impresa B eredita l'attività Y

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	scissione	80.000€

Se fosse, invece, l'impresa C a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*» nell'anno 2020, nella tabella di cui al punto 2.2 non dovrebbe indicare nessun aiuto.

Esempio 2

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A si scinde nelle imprese B e C

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». Dato che non è possibile attribuire l'aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 interamente ad una sola delle due imprese nate da essa (vale a dire le imprese B e C), l'impresa B dovrà dichiarare parte di detto aiuto come imputabile ad essa.

L'individuazione dell'ammontare va effettuata ripartendo detto aiuto «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito. Supponendo che l'importo dell'aiuto vada attribuito per 50.000€ all'impresa B, la tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intersorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa C	xxxxx	scissione	50.000€

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un **trasferimento di un ramo d'azienda** che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2019

Nell'anno 2020 l'impresa A cede il ramo d'azienda all'impresa B. Il «*de minimis*» ricevuto dall'impresa A nel 2019 è imputabile al ramo d'azienda ceduto

Nell'anno 2020 l'impresa B vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*». L'impresa B dovrà dichiarare l'aiuto ricevuto dall'impresa A come interamente imputabile ad essa. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà quindi compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa B)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	80.000€

Se, invece, nell'anno 2020 fosse l'impresa A a voler fare domanda per un nuovo «*de minimis*», detta impresa A potrà dedurre l'aiuto ricevuto nel 2019. La tabella di cui al punto 2.2. del modulo andrà, quindi, compilata come segue:

	Impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	CF impresa cui è stato concesso il « <i>de minimis</i> »	Codice COR Identificativo dell'aiuto	Vicenda intercorsa	Importo dell'aiuto da imputare all'impresa rappresentata (Impresa A)
1	Impresa A	CF impresa A	xxxxx	cessione di ramo d'azienda	0€

Aiuti automatici e semi-automatici:

Ai sensi dell'art. 10 del D.M. n. 115/2017, gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (**cd. aiuti automatici**) o di autorizzazione alla fruizione (**cd. aiuti semi-automatici**), comunque denominati, si intendono concessi e sono registrati nel RNA nell'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario.

Gli **aiuti fiscali** che rientrano nella casistica sopra descritta dei cd. aiuti automatici si intendono invece concessi e sono registrati nel RNA, nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati.

Per il calcolo del cumulo degli aiuti «*de minimis*», il RNA utilizza quale data di concessione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto.

La registrazione dei cd. aiuti automatici e semi-automatici è effettuata dall'Agenzia delle entrate, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dall'ente previdenziale o assistenziale di pertinenza, ovvero dagli altri soggetti competenti preposti alla fase di fruizione dei cd. aiuti automatici.

Il 2020 è la prima annualità nella quale i cd. aiuti automatici e semi-automatici vengono registrati in RNA. Pertanto, il 2020 è l'anno in cui vengono registrati in RNA e si considerano concessi i cd. aiuti automatici e semi-automatici fruiti dal beneficiario nel 2019 nonché gli aiuti fiscali di cui l'impresa ha beneficiato nel 2018 ed esposto nella dichiarazione fiscale 2019.

Come ricordato nell'introduzione del presente Allegato I, gli aiuti «*de minimis*» sono tali quando vengono concessi ad una stessa impresa unica in un determinato arco di tempo senza superare un importo prestabilito (massimale). Conseguentemente l'art. 10 del D.M. n. 115/2017 prevede, al comma 4, che **l'impossibilità di**

registrazione degli aiuti «*de minimis*» per effetto del superamento del massimale pertinente in relazione alla tipologia di aiuto «*de minimis*»¹⁰ determina l'illegittimità della fruizione.

È necessario, quindi, che le imprese tengano in debita evidenza gli aiuti cd. automatici (tra cui quelli fiscali in particolare) e semi-automatici di cui abbiano già beneficiato, ma non ancora registrati in RNA, al fine di non richiedere aiuti «*de minimis*» in misura superiore al massimale effettivamente disponibile. A tal fine va compilato il **punto 3)** della sezione B del Modulo «*de minimis*» dove vanno, infatti, indicati gli aiuti automatici e semi-automatici, incluse le agevolazioni fiscali, già fruiti o dichiarati dall'impresa al momento della sottoscrizione del Modulo «*de minimis*», ma non ancora presenti in RNA in ragione del meccanismo di registrazione ad essi riservato dall'art. 10 del DM 115/2017. Si specifica che nella tabella vanno indicati **solamente** gli aiuti automatici (incluse agevolazioni fiscali) e semi-automatici **fruiti in regime «*de minimis*»** (tra tutte le agevolazioni fiscali presenti nella dichiarazione fiscale vanno quindi indicate solo quelle che sono state fruiti in regime «*de minimis*»).

Pertanto, alla luce della peculiarità delle modalità di registrazione in RNA dei predetti aiuti cd. automatici e semi-automatici che, come detto sopra, sono temporalmente disallineati di 1 anno rispetto all'anno di fruizione e, nel caso degli aiuti fiscali in particolare, sono addirittura temporalmente disallineati di 2 anni rispetto all'anno di fruizione e di 1 anno rispetto all'annualità di presentazione della dichiarazione fiscale, **l'Amministrazione concedente nella determinazione del massimale disponibile per l'impresa tiene conto degli aiuti indicati al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*».**

Ad esempio:

L'impresa in sede di dichiarazione Irap 2019 per calcolare l'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta 2018 applica al valore della produzione netto - avendone i requisiti previsti da vigente legge regionale che dispone una misura di agevolazione Irap in «*de minimis*» - un'aliquota pari a zero in luogo dell'aliquota ordinaria Irap.

Il beneficio, ad esempio pari a 10.000 €, viene indicato nella sezione XVIII del quadro IS del modello Irap (dove vengono indicati gli aiuti di Stato e/o aiuti «*de minimis*», disciplinati dall'art. 10 del Regolamento di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115, e compilati i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell'Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

La tabella di cui al punto 3) del modulo andrebbe, quindi, compilata come segue nell'anno 2020:

	Reg. UE « <i>de minimis</i> »	Tipo Dichiarazione	Anno fruizione o Anno dichiarazione fiscale	Importo dell'aiuto « <i>de minimis</i> »
1	1407/2013	Dichiarazione Irap	2019	10.000 €

L'importo di 10.000 € esposto nella dichiarazione IRAP 2019 viene registrato nel RNA da parte dell'Agenzia delle entrate nel 2020, secondo quanto previsto dal DM 115/2017 e quindi "entro l'anno successivo alla dichiarazione Irap". Sulla base della dichiarazione di cui al punto 3) della sezione B del Modulo «*de minimis*», l'Amministrazione concedente è in grado di tenerne conto ai fini della determinazione del massimale disponibile prima della registrazione.

Preme segnalare che, in ragione del meccanismo di registrazione previsto dall'art. 10 del DM 115/2017, se nel caso in esame l'impresa nel 2020 e nel biennio precedente ha già ricevuto aiuti «*de minimis*» ai sensi del Reg. n. 1407/2013 registrati nel RNA, ad esempio per 195.000 €, la registrazione del nuovo aiuto «*de minimis*» di 10.000 € non risulterebbe possibile e la relativa fruizione (avvenuta nel 2018) da considerarsi illegittima con le conseguenze che da ciò deriverebbero.

¹⁰ Per il Reg. n. 1407/2013 (generale) il massimale è 200 000 € (100 000 € per il trasporto merci su strada conto terzi); per il Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo) il massimale è 25 000 €, per il Reg. n. 717/ 2014 (pesca) il massimale è 30 000 €; per il Reg. n. 360/2012 (SIEG) il massimale è 500 000 €.

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della pesca e dell'acquacoltura, di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che ai sensi dei regolamenti «*de minimis*» godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 EUR, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000 EUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE